



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 11/07/2018

### FATTO

La parte ricorrente allega di aver stipulato, il 13 febbraio 2012, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto della pensione con l'intermediario resistente e di aver estinto anticipatamente il mutuo dopo il pagamento di 51 rate, con decorrenza dal 31 luglio 2016, senza peraltro ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. Pertanto domanda: (i) il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito per complessivi € 3.972,36 (somma al netto dell'abbuono di € 652,74 riconosciuto in sede di conteggio estintivo), di cui «commissioni bancarie» per € 87,63, «commissioni di intermediazione» per € 3.556,02, «oneri assicurativi» per € 981,45; (ii) la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data dell'anticipata estinzione; (iii) il «risarcimento spese affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso», quantificato in € 250,00.

L'intermediario non ha depositato controdeduzioni

Nella seduta dell'8 febbraio 2018, il Collegio, preso atto della mancanza agli atti della prova del fatto che la parte ricorrente avesse rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto, sospendeva il procedimento al fine di consentire alla parte più diligente di produrre l'opportuna documentazione.

Il 9 febbraio 2018, la parte ricorrente riscontrava la richiesta, allegando la contabile di bonifico disposta in favore dell'intermediario il 7 marzo 2017 per € 14.248,92 e il conteggio estintivo del 13 febbraio 2017.



Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

## DIRITTO

1. La parte ricorrente ha assolto agli oneri probatori su di essa incombenti. Ed in particolare, sulla base della documentazione integrativa versata in atti da quest'ultima, risulta che il finanziamento in oggetto sia stato estinto anticipatamente il 28 febbraio 2017.

2. Ritenuta inoltre la natura *recurring* delle commissioni di cui la parte ricorrente chiede la restituzione, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, elaborato dai Collegi ABF, e tenuto conto restituzioni già intervenute in sede di estinzione, nonché avuto presente l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali, si ottiene il seguente risultato:

rate pagate	58	rate residue	62	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				152,40	78,74		78,74
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.184,39	3.195,27		3.195,27
<i>Oneri assicurativi</i>				1.706,88	881,89		881,89
<b>Rimborsi in sede di conteggio estintivo non imputati a singole commissioni</b>							
<i>Ristoro commissioni</i>						586,52	
<b>Totale</b>							<b>3.569,38</b>

L'importo come sopra calcolato (€ 3.569,38) non coincide con la somma chiesta dalla parte ricorrente (€ 3.972,36), in quanto quest'ultima aveva fatto riferimento ad un conteggio estintivo errato.

3. Sulla somma così determinata vanno aggiunti gli interessi legali, da riconoscere dalla data della presentazione del reclamo all'intermediario. Infatti, secondo quanto espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5304/2013, il rimborso «deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione» (nello stesso senso cfr. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

## P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.569,38, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 18208 del 07 settembre 2018

---

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA